

Summonte; Capone: Ordinanza Manutenzione verde al confine strade comunali



Summonte. *Dalla Casa comunale, il Sindaco Ivo Capone:* Ordinanza per la manutenzione delle siepi e delle piante da parte dei proprietari di terreni confinanti con strade comunali:

Premesso:

- che i proprietari di terreni confinanti con le strade comunali di pubblica percorrenza hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale;
- che tali manutenzioni si rendono necessarie ogni anno e periodicamente al fine di: evitare il restringimento della carreggiata e la caduta sulla sede stradale di foglie e rami che oltre a compromettere la sicurezza della circolazione, potrebbero anche determinare l'occlusione di tombini; garantire la buona leggibilità della segnaletica e la necessaria visibilità della pubblica illuminazione;
- che l'ordinata manutenzione del terreno con le strade può prevenire ed evitare il propagarsi di incendi durante la stagione estiva e la caduta accidentale di alberi e rami, a causa delle intemperie durante il periodo invernale;
- che per i predetti motivi si intende attuare un'azione mirata per realizzare pienamente quanto previsto dal Codice della Strada in modo da garantire la massima sicurezza e transitabilità delle strade comunali;
- che, qualora i lavori di sfalcio di siepi, rovi, rami, erbacce nonché di taglio di alberi verranno effettuati in danno dall'Ufficio Tecnico Comunale quantificherà, previa indagine di mercato, il costo

più vantaggioso per i cittadini;

- Visti gli articoli del Decreto Legislativo a riguardo così come gli articoli relativi del Codice Civile,

ORDINA

- ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori dei terreni confinanti con le strade e/o aree comunali di tagliare le siepi ed i rami di alberi o altre essenze arboree che si protendono oltre il confine stradale, nonché alla rimozione di vegetazione incolta, erbacce e sterpaglie, di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, e comunque fino al 30 Settembre di ogni anno condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità pubblica, per l'igiene pubblica, il crollo delle piantagioni ed il pericolo di incendi;

- le predette operazioni devono essere effettuate TASSATIVAMENTE entro TRENTA giorni dalla data della presente Ordinanza 2773 (10 Luglio);

- la violazione della presente e degli articoli 29 e 211 del Decreto legislativo 285/92 comporta la sanzione amministrativa e la comunicazione agli Organi competenti;

- Il Comando della Polizia Municipale è incaricato di provvedere alla corretta applicazione della presente Ordinanza, nonché a comminare le sanzioni nei confronti degli eventuali trasgressori;

- alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la Sanzione Amministrativa accessoria, per l'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino dei luoghi che sarà realizzato dal Comune utilizzando ditte specializzate i cui costi saranno recuperati, a danno degli inadempienti, mediante Ordinanza ingiunzione di pagamento che costituisce titolo esecutivo;

- la presente Ordinanza è resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente nonché mediante affissione in luoghi pubblici;

- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso da chiunque vi abbia un interesse legittimo, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Comunicato - 13/07/2023 - Summonte - www.cinquerighe.it